



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 46

Oggetto: Crediti d'imposta energetici: pronti i codici tributo per ottobre e novembre / quarto trimestre

1) Premessa

Il Legislatore, nell'ambito del DL n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter", a fronte del perdurare dell'aumento dei prezzi del settore energetico, ha previsto l'estensione e l'incremento delle agevolazioni già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre.

In particolare, per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei **mesi di ottobre e novembre 2022** il credito d'imposta:

- spetta rispettivamente nella misura del 40% e 30% delle spese sostenute da parte delle **imprese "energivore" / "non energivore"** (art. 1, commi 1 e 3). Per le **imprese "energivore"** il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia a ottobre e novembre 2022;
- spetta nella misura del 40% delle spese sostenute da parte delle **imprese "gasivore" / "non gasivore"** (art. 1, commi 2 e 4).

È altresì esteso al **quarto trimestre 2022** il **bonus carburante** per le **imprese agricole / della pesca**, con inclusione dei costi relativi al riscaldamento di serre / allevamenti.

Impresa	Credito d'imposta			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre / novembre 2022
Energivora	20%	25%		40%
Non energivora	---	15%		30%
Gasivora	10%	25%		40%
Non gasivora	---			

Impresa	Credito d'imposta			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022
Esercente attività agricola	20%	---	20% (*)	
Esercente attività di pesca		20%		

(*) Il credito è riconosciuto anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.



2) Utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito d'imposta

Le agevolazioni in esame sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) **entro il 31.3.2023**.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 30.9.2022, n. 54/E ha istituito i seguenti codici.

6983	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)
6984	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
6985	Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
6986	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)
6987	Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)

Va evidenziato che nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno a cui si riferisce il credito (2022).
Si rammenta che:

- ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta in esame, **non operano** i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- il credito d'imposta: **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

3) Cedibilità del credito di imposta

L'impresa beneficiaria può **cedere** il credito d'imposta spettante, **solo per intero, entro il 31.3.2023**, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Va evidenziato che:

- in generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
- l'utilizzo **parziale** dei crediti d'imposta tramite il mod. F24 **non consente** la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta, a seguito della cessione dello stesso, devono **richiedere il visto di conformità dei dati** relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti** che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.) o ad un responsabile CAF imprese.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.



TABELLA RIEPILOGATIVA

Impresa	Codici tributo credito d'imposta mod. F24			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre / novembre 2022
Energivora	6960	6961	6968	6983
Non energivora	---	6963	6970	6985
Gasivora	6966	6962	6969	6984
Non gasivora	---	6964	6971	6986

Impresa	Codici tributo credito d'imposta mod. F24			
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022
Esercente attività agricola	6965	---	6972	6987
Esercente attività di pesca		6967		

Per effetto della modifica dell'art. 6, DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", ad opera del comma 11 dell'art. 1, c.d. "Decreto Aiuti-ter", è **fissato al 31.3.2023** (in luogo del 31.12.2022) anche **il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione** nel mod. F24 **i crediti d'imposta** riconosciuti dal c.d. "Decreto Aiuti-bis" per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel **terzo trimestre 2022**, sia in caso di utilizzo "diretto" da parte dell'avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 05 ottobre '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)